

La soggettività giuridica del nascituro

di CHIARA CERSOSIMO

In ragione dell'art. 1 c.c., secondo cui la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, il feto, prima di allora, non vanterebbe alcuna rilevanza giuridica. Occorre, tuttavia, collocare, tale disposizione normativa all'interno del contesto storico-giuridico entro cui è stata formulata. Il codice civile del 1942, disciplinando in un unico *corpus* sia il diritto privato che il diritto commerciale, ha proceduto alla c.d. "commercializzazione del diritto privato", con la conseguente strutturazione, in chiave sostanzialmente patrimoniale, delle norme volte alla regolamentazione dei rapporti intersoggettivi. Il panorama delle fonti del diritto civile, oggi, risulta nettamente più complesso rispetto a quello della prima metà del secolo scorso: tanto le fonti normative, costituzionali e internazionali, quanto quelle giurisprudenziali, nazionali e sovranazionali, hanno contribuito ad ampliare le maglie del diritto privato, permettendo all'interprete di muoversi oltre i confini tracciati dalle norme codicistiche.

La Corte Costituzionale, già nel 1975, riconosceva il nascituro quale soggetto di diritto costituzionalmente tutelato ai sensi degli artt. 2 e 31 Cost. In particolare, l'art. 31, comma 2, Cost. tutela la maternità, mentre l'art. 2 Cost., più in generale, prefiggendosi la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, non può non ricomprendere, pur nella sua particolarità, la situazione giuridica del concepito. Quest'ultimo è parte integrante di un processo biologico che culminerà, di lì a poco, nella nascita. Lo stesso legislatore, all'art. 1, l. n. 194/1978 («Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»), ha sancito che l'ordinamento tutela la vita umana «fin dal suo inizio». Tale «inizio» è da considerarsi come un sinonimo di "concepimento", pertanto c'è "vita" sin dalla fase intrauterina. Il concepito, pur non essendo titolare di veri e propri diritti da un punto di vista dogmatico, vanta, tuttavia, interessi primari che l'ordinamento è chiamato a riconoscere. Nell'attuale contesto normativo non sembra azzardato immaginare, quindi, accanto alla capacità giuridica subordinata alla nascita (art. 1 c.c.), la categoria della "soggettività giuridica", presente anche nel concepito e da questo esercitata per il tramite dei (futuri) genitori, titolari del potere di rappresentanza. L'art. 320, comma 1°, c.c. attribuisce espressamente ai genitori la rappresentanza dei figli nati e nascituri e poiché di rappresentanza può parlarsi soltanto quando sussiste alterità tra il rappresentante e il rappresentato, non può negarsi la qualificazione del concepito in termini di soggetto di diritto.

Più recentemente, sia il legislatore che la giurisprudenza, occupandosi di tecniche di procreazione medicalmente assistita, hanno ribadito la rilevanza giuridica del concepito, spingendosi a riconoscere la tutela dell'embrione. Quest'ultimo, secondo suddetto ordine di idee, non sarebbe mero materiale biologico, ma, piuttosto, un'entità dotata di soggettività giuridica, meritevole, pertanto, di protezione.

Alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale degli ultimi decenni sembra possibile sostenere l'esistenza di una nuova categoria, quella della soggettività giuridica, che sebbene sia qualcosa in meno rispetto alla capacità giuridica, è, comunque, tale da garantire all'interno dell'ordinamento giuridico la tutela dei soggetti che ne sono titolari.